Nome: CASALEGGI STEFANO
Emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **10**

DI DATA: **15/01/2021**

OGGETTO: **PROGETTO "OPIFICIO DIGITALE". ADOZIONE ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA.**

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

LISANDRO ELENA

Firmato digitalmente da LISANDRO ELENA
Data: 2021.01.27 12:07:20 +01'00'

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2018, n. 4, con cui si autorizzava la presentazione della proposta progettuale "Opificio Digitale" a valere sugli "Accordi per l'innovazione" (Fondo Crescita Sostenibile – Settore applicativo "Fabbrica Intelligente") di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017 e al successivo Decreto direttoriale del 25 ottobre 2017 e si conferiva mandato al Direttore Generale affinché partecipasse alla negoziazione della stessa proposta progettuale con il suddetto Ministero;

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020, n. 72, con cui si dava mandato al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 25 del vigente Statuto dell'Ente, di negoziare i contenuti dell'atto costitutivo dell'Associazione Temporanea di Scopo tra i partner del progetto e di procedere alla successiva sottoscrizione dell'atto medesimo;

DATO ATTO che all'esito della negoziazione tra i partner è stato raggiunto unanime accordo sui contenuti dell'atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di adottare il testo del suddetto atto e di procedere alla sua sottoscrizione in attuazione della deliberazione dinanzi citata;

DISPONE

- di adottare il testo dell'atto di costituzione di associazione temporanea di scopo e mandato collettivo speciale con rappresentanza allegato alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

- di procedere alla sottoscrizione del suddetto atto in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020, n. 72.

Il Direttore Generale

Stefano Casaleggi

N.RO DI REP. N.RO DI RACC.

ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di gennaio

in San Dorligo Della Valle, presso la sede della Società WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio, in località Bagnoli della Rosandra numero 334.

Davanti a me **DANIELA DADO**, Notaio in Trieste, con studio al civico numero 13 di Via San Nicolò, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

sono comparsi i Signori:

Andrea BOCHICCHIO, nato a Genova il giorno 6 giugno 1970, domiciliato per la carica in San Dorligo Della Valle, località Bagnoli della Rosandra numero 334, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società **WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio**, codice fiscale e numero di iscrizione 00917620320 del Registro delle Imprese della Venezia Giulia, con sede in San Dorligo Della Valle, località Bagnoli della Rosandra numero 334,

capitale sociale di Euro 64.770.000,00 (sessantaquattromilionisettecentosettantamila virgola zero zero), autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 6 ottobre 2020;

Michele BALBI, nato a Trieste il giorno 20 giugno 1969, domiciliato per la carica in Milano, via Meravigli numero 14, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Consigliere della Società **TEOREMA ENGINEERING S.R.L., con unico socio**, codice fiscale e numero di iscrizione 00543900310 del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, con sede in Milano, via Meravigli numero 14, capitale sociale di Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero), autorizzato alla firma del presente atto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di data 8 gennaio 2021;

Stefano FABRIS, nato a Trieste il giorno 12 marzo 1973, domiciliato per la carica in Roma, piazzale Aldo Moro numero 7, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Direttore dell'Istituto Officina dei Materiali del Dipartimento di Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia del "**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**", codice

fiscale numero 80054330586, con sede in Roma, piazzale Aldo Moro numero 7, autorizzato alla stipula del presente atto giusta il disposto 9 e 26 dello Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE emanato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 e s.m.i.;

Stefano CASALEGGI, nato a Udine il giorno 20 maggio 1962, domiciliato per la carica in Trieste, Padriciano numero 99, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Direttore Generale dell'"**AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK**", codice fiscale 00531590321, con sede in Trieste, Padriciano numero 99, autorizzato alla firma del presente atto ai sensi dell'art. 25 dello Statuto nonché giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 di data 27 luglio 2020.

Detti comparenti, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere nei miei rogiti il seguente:

ATTO DI COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO E MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

al quale mi premettono:

che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, sono state definite le procedure negoziali per la concessione e l'erogazione di agevolazioni a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo da realizzare nell'ambito di accordi stipulati dal Ministero dello Sviluppo Economico con altre Amministrazioni Pubbliche e imprese interessate, denominati "*Accordi per l'innovazione*";

che i suddetti "*Accordi per l'innovazione*" sono finalizzati a favorire la competitività di imprese di rilevanti dimensioni e di specifici territori attraverso il sostegno a processi di innovazione che abbiano un impatto significativo sulla salvaguardia e sull'aumento dell'occupazione;

che a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.M., le imprese proponenti gli "*Accordi per l'innovazione*" hanno facoltà di presentare progetti in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di Ricerca;

che, avvalendosi della suddetta facoltà, in data 27 novembre 2018 WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio, in qualità di soggetto proponente capofila,

presentava la proposta progettuale, inerente il settore applicativo "Fabbrica intelligente", denominata "Opificio Digitale - Smart Manufacturing Ecosystem" (di seguito indicato come **“OD-SME”)**, individuando puntualmente gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo che intende realizzare, insieme ai soggetti co-proponenti TEOREMA ENGINEERING S.R.L., con unico socio, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE e AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK, nelle unità produttive site nel territorio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, per un importo previsto di Euro 13.000.000,00 (tredicimilioni virgola zero zero);

che con nota inviata, a mezzo posta elettronica certificata Prot. n. 23288 di data 30 gennaio 2020, il Ministero, sentita la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, comunicava alla società capofila WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio le agevolazioni massime concedibili a sostegno della suddetta proposta progettuale (**ref. MISE 674)**;

che lo scopo del progetto OD-SME, nel suo complesso, è quello di sviluppare, nel settore applicativo della "Fabbrica intelligente", un ecosistema del valore "*open*" basato su una concezione di *extended enterprise*, in grado di consentire l’interconnessione e

la crescita tecnologica della *value stream* produttiva (fornitori, clienti, etc.);

che attraverso la realizzazione di OD-SME si vuole creare un nuovo processo produttivo industriale, intelligente e integrato per la grande industria manifatturiera metalmeccanica, sviluppando al contempo nuovi prodotti e servizi digitali innovativi;

che l'ecosistema dinanzi descritto si fonda su una piattaforma *smart* integrata per il *manufacturing*, sulla quale, attraverso la collaborazione tra i soggetti partner di progetto e la messa a sistema delle conoscenze e tecnologie dei medesimi, si andranno a sviluppare applicazioni in grado di generare soluzioni innovative nel settore delle tecnologie digitali applicate ai processi produttivi industriali;

che OD-SME ha come ulteriore obiettivo quello di colmare il *gap* nella generazione di valore tra ricerca e impresa, orientando attività di ricerca avanzata verso i bisogni di digitalizzazione dell'industria e aiutando la filiera produttiva del settore a comprendere il potenziale e l'effettiva applicabilità di tali risultati per il miglioramento continuo;

che in base all'art. 4, comma 3, del D.M. citato, in quanto progetto congiunto, OD-SME deve essere rea-

lizzato mediante il ricorso a una forma contrattuale che configuri una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto e che preveda in particolare:

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;

c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti partner, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

che le partecipanti intendono realizzare gli obiettivi di progetto per mezzo della costituzione di una A.T.S. sul presupposto delle rispettive capacità organizzativo-professionali;

che in data 16 dicembre 2020 WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio e gli altri soggetti partner hanno sottoscritto con il Ministero dello Sviluppo Econo-

mico (MISE) e con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (RAFVG), un accordo per l'innovazione inerente al progetto OD-SME (di seguito indicato come "ACCORDO"), da cui discende l'impegno dei soggetti partner stessi a costituire la suddetta A.T.S. entro e non oltre due mesi dall'avvenuto perfezionamento dell'ACCORDO;

che nelle more della stipulazione dell'ACCORDO WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio ha comunicato formalmente, per sé e per conto dei soggetti partner, al MISE e a Medio Credito Centrale (di seguito indicato come "MCC") la data di avvio del progetto, fissata all'1 settembre 2020;

che successivamente i soggetti partner hanno ratificato la suddetta comunicazione;

tutto ciò premesso,

tra i comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Costituzione dell'A.T.S.

WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio, TEOREMA

ENGINEERING S.R.L., con unico socio, CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE e AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK, come sopra rappresentati, convengono e dichiarano di costituirsi in A.T.S. al fine della completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo dal titolo **OD-SME**, volto alla creazione di un ecosistema del valore a livello regionale con ricadute di interesse nazionale, così come risultante dal Piano di Sviluppo che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** (di seguito indicato come “PIANO”).

Art. 3

Individuazione del soggetto capofila e conferimento di mandato speciale con rappresentanza

1. I soggetti partner concordemente nominano WARTSILA ITALIA S.P.A., con unico socio quale soggetto capofila. Al soggetto capofila, che accetta, viene contestualmente conferito, ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del codice civile, il relativo mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza esclusiva, anche processuale, affinché possa agire a tutti gli effetti in nome e per conto dei soggetti temporaneamente associati, con facoltà di rappresentarli nei confronti del MISE e del MCC in tutti gli atti, pratiche e

adempimenti necessari al fine dell'attuazione del progetto di ricerca e sviluppo in parola. Nell’ambito delle facoltà qui attribuite inserisce anche quella del coordinamento delle attività previste dal PIANO.

2. Il soggetto capofila, in qualità di mandatario, si impegna a compiere gli atti qui di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva:

a) stipulare in nome proprio e per conto dei componenti l'A.T.S., con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin d'ora, tutti gli atti consequenziali all’ACCORDO e necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, ivi compreso l'affidamento di specifiche e determinate attività progettuali, ferma la facoltà per ciascun componente l'A.T.S. di provvedere direttamente all'espletamento degli atti contrattuali ed esecutivi necessari per l'attuazione della quota-parte di attività affidata alla propria responsabilità;

b) consegnare al MISE e al MCC, per conto dei componenti l’A.T.S., i risultati relativi agli obiettivi realizzativi (di seguito indicati come “OR”) previsti dal PIANO.

3. I soggetti partner aventi qualità di mandanti si impegnano a compiere tutto quanto in proprio potere

e a far pervenire tempestivamente al soggetto capofila e mandatario tutte le informazioni, documenti e quanto altro necessario o utile al fine di consentire a quest'ultimo di adempiere gli impegni stabiliti dal presente contratto, dall’ACCORDO sottoscritto con il MISE e RAFVG e dagli atti consequenziali e necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto.

4. Il mandato di cui al presente articolo non determina, anzi esclude, di per sé, l’insorgenza di alcun rapporto societario tra i componenti l’A.T.S., la creazione di una qualche forma di organizzazione comune societaria (nemmeno di fatto) o anche solo consortile, che si possa considerare come centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suddetti componenti, ovvero, infine, l’insorgenza di obblighi di conferimento di qualsiasi tipo, conservando ciascun componente la propria piena autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale, anche ai fini della gestione degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali e delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle rispettive attività in relazione all’attuazione del progetto.

5. Nell’ambito del proprio ruolo e salvi gli obblighi discendenti dalla necessità di garantire il per-

seguimento delle finalità di cui all’articolo 2 del presente atto, nei rapporti interni con gli altri componenti l’A.T.S, ciascun partecipante dovrà provvedere autonomamente alla propria organizzazione, predisponendo tutti i mezzi necessari per la precisa e puntuale esecuzione delle prestazioni poste a suo carico per effetto del presente contratto. In particolare, ciascun componente l’A.T.S., nel rispetto delle vigenti norme di legge, provvederà alla retribuzione del proprio personale, sopporterà i costi della propria attrezzatura, curerà gli approvvigionamenti di beni e servizi e farà comunque tutto quanto necessario per l’attuazione del progetto.

Art. 4

Impegni dei componenti l’A.T.S.

1. I componenti l’A.T.S. assumono, nei confronti del MISE e della RAFVG, la responsabilità solidale per l'attuazione del progetto. Gli stessi si obbligano a svolgere ciascuno le attività progettuali, così come descritte nel PIANO, secondo le modalità, la ripartizione delle attività e la tempistica ivi indicate.

2. Ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del MISE e della RAFVG, è altresì convenuto che:

1) ciascun componente l’A.T.S. si impegni a inden-

nizzare e manlevare gli altri da e contro:

a) qualsiasi violazione, mancata osservanza o mancata, ritardata o imperfetta esecuzione delle prestazioni da esso causate, o da una qualunque delle persone di cui lo stesso componente è responsabile (proprio personale, fornitori, subappaltatori, etc.) in riferimento alle specifiche obbligazioni su di esso gravanti così come previste dal PIANO;

b) ogni violazione, negligenza od omissione causata da esso o da qualunque persona di cui lo stesso è responsabile, che sia fonte di responsabilità in capo a uno o più degli altri componenti l'A.T.S. nei confronti del MISE e della RAFVG.

2) ciascun componente l'A.T.S. eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale e operativa, con personale responsabilità, verso gli altri componenti l'A.T.S., in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati, nonché alla correttezza dei conseguenti adempimenti contabili, fiscali e relativi agli oneri sociali.

3. I componenti l'A.T.S. dichiarano, inoltre, di conoscere e si impegnano a rispettare quanto contenuto nel PIANO.

4. In particolare si impegnano a:

a) inviare, tramite il capofila, i risultati relativi agli OR previsti dal PIANO nei modi e nelle forme ivi indicate;

c) collaborare al fine di dare esecuzione al PIANO, attraverso lo svolgimento delle rispettive attività e prestazioni con il coordinamento del soggetto capofila.

5. I componenti l'A.T.S. convengono inoltre che:

- al soggetto capofila spetti in qualità di mandatario la rappresentanza dei soggetti partner mandanti nei riguardi del MISE e della RAFVG per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'ACCORDO, anche dopo la regolazione e l'estinzione economica di ogni rapporto;
- il mandato conferito al soggetto capofila è gratuito e irrevocabile, in quanto rilasciato, con obbligo di rendiconto, anche nell'interesse dei soggetti partner, quali mandatari;
- l'eventuale revoca del mandato di cui al presente atto per qualunque causa intervenuta non farà venire meno gli obblighi verso il MISE e la RAFVG.

6. Ciascun componente l'A.T.S. dovrà immediatamente comunicare al soggetto capofila, quale mandatario, qualsiasi eventuale ritardo e/o impedimento che dovesse verificarsi relativamente agli OR previsti dal

PIANO al componente stesso assegnati. Ciascun partecipante dovrà quindi porre in essere tutte le cautele necessarie e opportune per evitare ritardi e/o impedimenti, ovvero ancora, per eliminarne gli effetti.

7. I componenti l'A.T.S. convengono che, se per qualsiasi motivo, incluso il fallimento o altra procedura concorsuale, uno o più soggetti partner fossero nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le attività di propria competenza previste dal PIANO nei tempi e con le modalità fissate, il soggetto capofila avrà la facoltà - compatibilmente con la normativa applicabile e previo consenso formale da parte di tutti gli altri partecipanti - di eseguire e/o portare a compimento direttamente o per mezzo di altri soggetti, in qualità di nuovi componenti l'A.T.S., le attività non eseguite dal/i soggetto/i partner inadempiente/i e/o comunque impossibilitato/i.

8. Ciascun componente l'A.T.S. si impegna a non citare gli altri partecipanti per scopi pubblicitari e comunque per questioni non strettamente connesse al progetto di ricerca e sviluppo di cui al presente atto, salvo diverso accordo eventualmente stipulato tra essi per iscritto.

Art. 5

Diritti nascenti dalle attività di ricerca e obbligo di riservatezza

1. I componenti l'A.T.S. convengono che, qualora l'attività di ricerca e sviluppo condotta ai fini della realizzazione del PIANO dovesse comportare la creazione o lo sviluppo di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, modello, logiche, o sistema industriale o più in generale di un ritrovato suscettibile di tutela della proprietà intellettuale (di seguito, "Prodotti IP"), questi saranno attribuiti al partecipante che li ha elaborati, fermo restando che:

- gli altri partecipanti potranno utilizzare i Prodotti IP per le finalità per le quali gli stessi sono stati realizzati sulla base di idonei contratti di licenza gratuiti perpetui;
- il partecipante che ha elaborato i Prodotti IP non assume alcuna responsabilità in relazione all'utilizzo che gli altri partecipanti faranno dei Prodotti IP, nè alle eventuali decisioni assunte sulla base dei Prodotti IP;
- il partecipante che ha elaborato i Prodotti IP non sarà tenuto a effettuare alcuna attività di manutenzione e/o aggiornamento dei Prodotti IP: tali atti-

vità restano interamente a carico dei partecipanti che utilizzeranno i Prodotti IP, i quali potranno svolgerle in piena autonomia;

- ciascun partecipante resta l'esclusivo titolare nonché l'unico soggetto libero di utilizzare tutte le metodologie, procedure, tecniche, idee, invenzioni, segreti commerciali e *know-how* relativi alla propria attività (*background*), anche se da questo sviluppati o forniti in relazione ai Prodotti IP e, più in generale, al progetto;

- fatto salvo quanto precede, nulla di quanto contenuto nel presente contratto potrà limitare l'uso di idee, concetti, *know-how* o tecniche che i partecipanti sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata di esso, nonché lo sviluppo dei Prodotti IP, fatti salvi i diritti morali di autore o di inventore.

2. Senza pregiudizio di quanto previsto al comma 1, i componenti l'A.T.S. concordano di mantenere la massima riservatezza riguardo ai contenuti progettuali descritti nel Piano di Sviluppo, già allegato al presente atto sotto la lettera A), e si impegnano a stipulare, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, uno specifico accordo di riservatezza espressamente rivolto a regolamenta-

re i rapporti tra i medesimi componenti in tema di confidenzialità e riservatezza delle informazioni che potranno essere scambiate per la realizzazione del progetto OD-SME.

Art. 6

Controllo e ripartizione delle spese

1. I componenti l'A.T.S. sono tenuti al rispetto delle procedure definite dal MISE e dal MCC per quanto riguarda l'effettuazione e il controllo delle spese sostenute nell'ambito del progetto e la relativa rendicontazione, che sarà consolidata dal soggetto capofila per il successivo invio agli enti preposti ai fini dell'ottenimento del finanziamento di cui all'ACCORDO. A questo proposito, i componenti l'A.T.S. si danno reciprocamente atto di voler procedere, nel corso della durata dell'ACCORDO, alla presentazione di due rendicontazioni alle scadenze che, salve diverse indicazioni di MISE e MCC, saranno le seguenti:

- 1 aprile 2022;
- 1 settembre 2023 (relazione finale di progetto)

2. I componenti l'A.T.S. si riservano di concordare termini idonei di consegna delle rispettive rendicontazioni al soggetto capofila al fine di renderne possibile il consolidamento e l'invio agli enti pre-

posti entro le date di cui al comma 1del presente articolo.

Art. 7

Pagamento e riparto del contributo

1. I componenti l’A.T.S., ciascuno secondo la rispettiva normativa e per quanto di propria competenza, all’esito dell’invio della rendicontazione di cui all’articolo precedente si impegnano a richiedere al MISE e al MCC l'erogazione del contributo conseguito sulla base dell’ACCORDO sottoscritto nel rispetto delle previsioni contrattuali.

2. Qualora gli enti competenti stabilissero l’erogazione dei contributi previsti dall’ACCORDO per il tramite del soggetto capofila, lo stesso, sulla base degli accordi che nel mentre saranno assunti con i soggetti partner e tra essi, provvederà alla redistribuzione dei rispettivi ammontare.

3. L’attribuzione delle agevolazioni deve intendersi correlata allo svolgimento delle attività ripartite tra i componenti l’A.T.S. e al conseguimento degli OR come riportato nel Piano di Sviluppo, nonché al sostenimento dei relativi costi, come rappresentato nella tabella che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Art. 8

Durata

1. L'A.T.S. e il mandato con rappresentanza di cui al presente contratto si scioglieranno automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

a) alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo OD-SME con liquidazione di ogni pendenza e adempimento di tutte le obbligazioni nei confronti del MISE, della RAFVG e del MCC;

b) in caso di estinzione del rapporto per qualsiasi causa, legislativamente prevista, intervenuta.

2. Lo scioglimento dell'A.T.S. non pregiudicherà la validità ed efficacia degli obblighi discendenti dalle previsioni di cui agli articoli 5 e 9 del presente atto che rimarranno in vigore e continueranno a essere efficaci.

Art. 9

Legge applicabile e foro competente

1. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

2. Per quanto non è qui espressamente disposto, debbono ritenersi applicabili le disposizioni sul contratto di mandato e sulla rappresentanza volontaria contenute nel Codice civile, nonché - in quanto compatibili con il caso di specie – le disposizioni sul Raggruppamento Temporaneo fra Imprese di cui al D.

Lgs. 18/4/2016, n. 50.

3. Fermo ed impregiudicato quanto precisato al precedente articolo 3, commi 4 e seguenti, dovranno infine applicarsi le disposizioni sui contratti plurisoggettivi con comunione di scopo, nei limiti di compatibilità con la particolare natura del presente contratto e con le finalità per le quali esso è stato concluso.

4. Il presente contratto può modificarsi solo con il consenso di tutti i componenti l'A.T.S., manifestato in forma scritta.

5. L'adesione di nuovi soggetti costituisce modifica del presente contratto.

6. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra i componenti l'A.T.S. in ordine alla interpretazione, esecuzione, risoluzione e/o validità del presente contratto sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano e alla competenza territoriale esclusiva del foro di Trieste.

Art. 10

Registrazione e spese

1. Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa minima ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte I, del DPR 26/04/1986 n. 131.

2. Tutte le spese del presente atto, quali registra-

zione, bollatura e copiatura degli atti, sono imputate ai componenti l'A.T.S. in proporzione a quanto indicato nella tabella già allegata al presente atto sotto la lettera B).

3. I comparenti dichiarano di essere informati degli obblighi nascenti dalla Legge 13 agosto 2010, numero 136 (tracciabilità dei flussi finanziari).

I comparenti, concordemente tra loro, dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto

consta di tre fogli di cui occupa nove facciate intere e fin qui della presente.